

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 56 del 03 agosto 2018

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, rilasciata alla ditta ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede legale sita in Via Tiburtina n. 1310 ROMA, e magazzino sito in Viale delle Industrie n. 14/b Borsea (RO).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Trattasi del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, rilasciata alla ditta ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A. con D.D.R. n. 54 del 09/06/2015, per cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione di cessata attività (ns. prot. n. 314626 del 27/07/2018).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che "modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari" recepita con il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare n. 54 del 09/06/2015 con cui si è autorizzata la ditta ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A. P.IVA 00890881006 con sede legale sita in Via Tiburtina n. 1310 - ROMA, all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Viale delle Industrie n. 14/b - Borsea (RO), per seguenti tipologie di farmaci:

- a. medicinali veterinari;
- b. medicinali veterinari ad azione immunologica;
- c. medicinali veterinari omeopatici;

sotto la responsabilità del dott. Oltramari Gregorio farmacista regolarmente iscritto all'Albo Professionale della provincia di Verona dal 29 novembre 2005, al n. 2180;

VISTA la comunicazione del 23/07/2018 (ns. prot. n. 314626 del 27/07/2018) con cui il dott. Oltramari Gregorio, in qualità di legale rappresentante della succitata ditta, comunica la cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la revoca del decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare n. 54 del 09/06/2015 con cui si è rilasciata alla medesima ditta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, rilasciata con decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare n. 54 del 09/06/2015 alla ditta ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A. P.IVA 00890881006 con sede legale sita in Via Tiburtina n. 1310 - ROMA e magazzino sito in Viale delle Industrie n. 14/b - Borsea (RO);
3. di provvedere alla comunicazione della cessazione al competente Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese